



Città di Cassano Magnago
Provincia di Varese

REGOLAMENTO DI TOPONOMASTICA
E
DELLA NUMERAZIONE CIVICA

Delibera di Consiglio Comunale numero 43. del ..16.12.2022

INDICE

Principi generali	Art. 1
Riferimenti Normativi	Art. 2
Stradario	Art. 3
Definizione	Art. 4
Concetto di area di circolazione	Art. 5
Denominazione delle aree di circolazione	Art. 6
Iniziativa per la denominazione delle aree di circolazione	Art. 7
Divieti	Art. 8
Modifica di denominazione	Art. 9
Deliberazioni	Art. 10
Targhe stradali o viarie	Art. 11
Numerazione civica	Art. 12
Attribuzione della numerazione civica	Art. 13
Assegnazione dei numeri civici nelle aree di circolazione a sviluppo lineare	Art. 14
Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo poligonale	Art. 15
Numeri civici per i futuri accessi	Art. 16
Targhe per la numerazione civica ed oneri	Art. 17
Regole per l'apposizione della numerazione civica	Art. 18
Numerazione interna	Art. 19
Targhe numerazione interna	Art. 20
Numeri per i futuri accessi interni	Art. 21
Richiesta per l'attribuzione della numerazione civica e obblighi dei proprietari o degli amministratori condominiali, dei fabbricati	Art. 22
Competenza burocratica	Art. 23
Sanzioni e misure di ripristino	Art. 24
Disposizioni Finali	Art. 25
Entrata in vigore	Art. 26

Art. 1

Principi generali

Il Comune di Cassano Magnago tutela la toponomastica del suo territorio e cura le nuove denominazioni rispettando la storia, l'identità culturale e civile della città.

Il presente regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, disciplina le fasi dell'assegnazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica.

ART. 2

Riferimenti Normativi

La materia della numerazione civica è disciplinata da:

Regio Decreto 10 Maggio 1923, n. 1158, recante "Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali", convertito con la Legge 17 Aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Legge 23 Giugno 1927, n. 1188, recante "Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei";

Legge e Regolamento anagrafico - Legge 24.12.1954 n. 1228 artt. 10 e 11; D.P.R. 30.05.1989 n. 223 – Capo VII e art. 51;

Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della Strada", in particolare l'articolo 39;

Decreto Ministeriale 29 Settembre 1992, con il quale il Ministero dell'Interno ha delegato ai Prefetti la facoltà di autorizzare l'intitolazione di luoghi pubblici e monumenti a persone decedute da meno di dieci anni;

D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento del Codice della Strada", in particolare l'articolo 133;

Avvertenze e note illustrative al Regolamento Anagrafico, formulate dalla Commissione di studio istituita presso l'ISTAT con Delibera presidenziale n. 49/AA.GG. del 21.08.1982 (comma 31 e 32);

Istruzioni per la formazione delle basi territoriali e per l'ordinamento ecografico, pubblicate dall'ISTAT nella Collana Metodi e norme, serie B – n. 29, edizione 1992.

Si intendono recepite le modificazioni ed integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia che permettono l'immediata applicazione di esse, senza dar luogo ad atti specifici di recepimento.

Art. 3

Stradario

Come indicato dal Regolamento per l'esecuzione della legge 27/10/1988 n. 470, all'allegato Istruzioni per l'ordinamento Ecografico, il comune provvederà alla tenuta di uno Stradario, nel quale saranno elencate le aree di circolazione sia dei centri, sia quelle del territorio comunale esterno ai centri, osservando le regole previste per la compilazione.

Art. 4

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, per **area di circolazione** si intende ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo e simili) del suolo pubblico o privato, ma aperto al pubblico, destinato alla viabilità sia essa pedonale o veicolare.

La **numerazione civica** è costituita dai numeri esterni che contraddistinguono gli accessi dall'area di circolazione alle **unità ecografiche** semplici (abitazioni, uffici, locali in cui sono ubicate attività economiche, ecc.).

L'accesso all'unità ecografica semplice può essere:

- diretto, quando tale accesso si apre sull'area di circolazione,
- indiretto se invece l'accesso si apre su corti, cortili o scale interne.

La **numerazione interna** contraddistingue ed individua gli accessi che immettono nell'unità ecografica semplice da corti, cortili o scale interne.

Devono essere contrassegnati con le lettere le scale interne corrispondenti ad uno stesso accesso esterno unico o principale.

L'indirizzo è individuato da:

- via, viale, piazzale, largo, traversa, contrada, ecc;
- - denominazione (nome di toponimo, persona, evento, ecc.) ;
- - numero civico esterno (numero arabo eventualmente seguito da lettera maiuscola);
- - numero interno (numeri arabi);
- - scala (lettere maiuscole);
- - piano.

Art. 5

Concetto di area di circolazione

All'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale ogni via, strada, corso, viale, vicolo, piazza, piazzale, largo e simili, comprese le strade private aperte al pubblico, costituisce una distinta area di circolazione.

Per centro abitato, ai fini del presente regolamento, si intende quella parte del territorio comunale dotato di regolare rete stradale quale risulta delimitato sul piano topografico predisposto nell'ultimo censimento generale della popolazione.

All'esterno dei centri abitati si determina come area di circolazione, in dipendenza dello sviluppo edilizio, o l'intera rete stradale, che può essere individuata come unica area di circolazione della località, oppure un'area di circolazione per ogni strada.

Art. 6

Denominazione delle aree di circolazione

Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione che serva ad individuarla.

Deve essere evitata l'omonimia, che è ammessa solo quando si tratta di aree di circolazione di tipo diverso.

E' da evitare, salvo inderogabili eccezioni, il cambio di denominazione delle aree di circolazione al fine di non arrecare danni economici rilevanti agli abitanti ed alle attività ivi installate, nel rispetto di quanto disposto in materia dal D.P.R. 10-05-23 n.1158, e dalle legge 23-06-1927, n.1188 e ll. s.m.i.

Le strade di scarsa rilevanza (sentieri, piste, ecc.) esterne ai centri abitati devono essere assimilate, purché brevi, agli spazi adiacenti alla strada maggiore dalla quale si dipartono.

Le strade che attraversano più centri abitati costituiscono, di qua e di là del centro, due distinte aree di circolazione quando attraversano un centro importante dotato di regolare rete stradale e quando dette strade all'interno del centro perdono le caratteristiche e le funzioni proprie delle strade esterne facendo ritenere opportuno una distinta denominazione.

Art. 7

Iniziativa per la denominazione delle aree di circolazione

Le richieste di denominazione, per qualsiasi tipo di area di circolazione, possono essere avanzate dai componenti della Giunta, dai Consiglieri Comunali, da Enti pubblici o privati, Associazioni a carattere nazionale o locale, partiti politici, istituti, circoli, organizzazioni sindacali, comitati.

Le richieste possono essere generiche, ossia con la sola indicazione del toponimo, lasciando al Comune di determinare a quale area di circolazione attribuirlo, oppure specifiche se comprensive di tale determinazione.

In ambedue i casi, chiunque avanzi proposte di denominazione deve presentare, oltre alla richiesta, anche una relazione che spieghi i motivi per cui si vuole intitolare un'area e illustri gli elementi che avvalorano l'accoglimento dell'istanza.

In particolare, in caso di proposte di denominazione a persone, dovranno esserne forniti i seguenti dati: - nome e cognome; - data e luogo di nascita; - luogo e data di morte; - professione. - notizie biografiche, storiche ed artistiche.

Le presentazioni di tali istanze non fanno sorgere nei confronti del cittadino alcun diritto tutelato dalla legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'Amministrazione comunale può richiedere supplementi di documentazione o rigettare in toto la richiesta che non può essere discussa nuovamente per almeno tre anni successivi al rigetto.

Art. 8

Divieti

E' fatto divieto ai sensi dell'art. 2 L. 23 Giugno 1927, n. 1188 di intitolare strade a persone ancora in vita o decedute da meno di dieci anni, salvo deroga motivata.

Il Prefetto può derogare al divieto posto di intitolare vie, piazze o altri luoghi pubblici a persone che siano decedute da meno di dieci anni, tramite l'emissione di apposita autorizzazione.

Art. 9

Modifica di denominazione

Le proposte di modifica della denominazione devono essere giustificate ed approvate solo per importanti ragioni e motivazioni e devono ottenere quando necessaria, l'autorizzazione della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, tramite l'Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura -.

Art. 10

Deliberazioni

Le deliberazioni in materia di toponomastica stradale, per il rispetto del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e s.m.i., sono competenza della Giunta Comunale.

Le deliberazioni che approvano la denominazione di nuove aree di circolazione devono essere inviate al Prefetto per la prescritta preventiva autorizzazione ai sensi della Legge 23/27, n. 1188 art. 1 e s.m.i.

Art. 11

Targhe stradali o viarie

La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente apposte a cura del Settore Lavori Pubblici:

- per ciascuna strada, almeno ai due estremi e possibilmente agli incroci con le arterie più importanti, a sinistra di chi vi entra;
- per ciascuna piazza a sinistra di chi vi entra dalle principali strade che vi danno accesso.

Le targhe devono essere collocate, di norma, sulla facciata dei fabbricati o su appositi sostegni (pilastri, colonne, ecc.) nel posto più idoneo per un’agevole individuazione e per una facile lettura.

Art. 12

Numerazione civica

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, secondo la successione naturale dei numeri e facendoli seguire, solo quando è necessario, da lettere maiuscole dell'alfabeto progressivo.

Art. 13

Attribuzione della numerazione civica

Al Comune compete l'attribuzione e l'indicazione del numero civico. Gli adempimenti topografici sono di competenza dell'ufficio SIT.

Ai fini della corretta implementazione dei dati geografici e del coordinamento delle procedure che ne permettono l'aggiornamento continuo, le funzioni relative alla gestione dei dati georeferenziati sono gestiti dall'Ufficio Sit.

Devono essere numerate tutte le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno di fabbricati di qualsiasi genere.

All'interno dei fabbricati vanno numerati gli accessi che immettono in abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali o simili (D.P.R. 30-05-1989, n.223 art.42, c.1, e s.m.i.), sono escluse le autorimesse o garages interni agli edifici.

Non è prevista la numerazione di: porte delle chiese; accessi dei monumenti pubblici che non immettano anche in uffici o abitazioni dei conservatori o degli addetti alla custodia; porte di ingresso a fienili, a legnaie, a stalle, ad aree destinate alla raccolta rifiuti e simili; accessi secondari di aree pertinenziali ad immobili a cui è già stata attribuita la numerazione.

Ad ogni accesso può essere attribuito un solo indirizzo (toponimo e numero civico).

Va conservato lo storico della numerazione civica, i numeri attribuiti devono essere riportati sulla cartografia.

Deve essere conservata traccia della eventuale rettifica apportata, con le informazioni storiche che consentono di risalire alla numerazione precedente relativa ad ogni accesso e alla data di modifica della numerazione.

Art. 14

Numerazione civica e assegnazione dei numeri civici nelle aree di circolazione a sviluppo lineare

La numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante assegnando i numeri dispari a sinistra ed i pari a destra, fatte salve situazioni preesistenti.

Nelle strade in cui sorgono fabbricati solo da un lato, perché ancora non ne sono stati costruiti dall'altro, la numerazione deve essere, secondo i casi, o soltanto dispari o soltanto pari.

Se da un lato della strada vi è l'impossibilità di costruire la numerazione può essere unica e progressiva.

Nelle strade ad andamento anulare (circonvallazioni e simili), la numerazione deve incominciare dall'incrocio con la via radiale principale o ritenuta tale;

Nelle strade che collegano due centri abitati la numerazione deve iniziare dal centro abitato più importante.

Nelle strade di grande comunicazione che attraversano un centro abitato, la numerazione di ciascun tratto deve iniziare dal rispettivo punto di incontro con il limite del centro;

Nelle strade che si dipartono da altre di ordine superiore: la numerazione deve cominciare dal punto d'incrocio con la strada superiore;

Nelle strade che collegano due strade d'ordine superiore: la numerazione deve iniziare dal punto d'incrocio con la strada ritenuta più importante;

Nelle strade che passano attraverso il territorio comunale senza attraversare alcun centro, la numerazione deve iniziare da uno dei due punti di incrocio col confine comunale.

Art. 15

Numerazione civica e assegnazione dei numeri civici nelle aree di circolazione a sviluppo poligonale

Nelle piazze, piazzali, larghi, ecc. la numerazione deve essere progressiva e cominciare da sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via più importante o ritenuta tale, fatte salve le situazioni preesistenti.

Art. 16

Numeri civici per i futuri accessi

Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi.

Quando i nuovi accessi sono tra altri consecutivamente numerati, a ciascun nuovo accesso deve essere assegnato il numero che precede, seguito da lettera maiuscola in ordine alfabetico progressivo.

Art. 17

Targhe per la numerazione civica ed oneri

I numeri civici devono essere indicati su targa in ABS - Alluminio – Ceramica, anti UV, predisposta per la numerazione intercambiabile esterna, dimensioni cm. 18x12, facciata anteriore ricoperta da pellicola cl. 1^a, certificata anni 7 come CDS, bordo perimetrale blu cobalto numerazione monocromatica nero; Compete al proprietario l'acquisto e l'apposizione della targhetta con il numero civico esterno/interno al momento dell'assegnazione/conferma da parte del Comune della numerazione attribuita.

Nel caso di variazione di numerazione civica su iniziativa del Comune, le spese relative all'acquisto delle targhette indicanti i nuovi numeri civici esterni/interni sono a carico del Comune stesso, come tutte le variazioni relative alla residenza e le comunicazioni ai servizi pubblici interessati.

Art. 18

Regole per l'apposizione della numerazione civica

I numeri civici devono essere posti in alto a destra entrando dall'ingresso principale, ad una altezza di mt. 2,00 circa dal suolo, salvo casi particolari derivanti dalla presenza di cancelli, recinzioni e simili.

Gli accessi devono essere ben visibili ed individuabili, non coperti da alberi o da altro. Nel caso il singolo accesso sia situato in uno spazio interno adiacente all'area di circolazione è consentito, a seconda del caso, collocare l'indicazione del numero anche all'inizio della strada stessa.

Art. 19

Numerazione interna

La numerazione interna di unità ecografiche semplici aperte su una stessa scala od uno stesso cortile, a cui non si possa accedere dall'esterno, ma solo attraverso atri o scale interne, deve esser contrassegnata con una propria serie progressiva di numeri arabi la cui attribuzione seguirà il verso da sinistra verso destra per chi entra dall'accesso principale.

In presenza di più scale, o più atri, anche questi devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di lettere, iniziando da sinistra verso destra di chi entra dall'accesso esterno unico o principale.

Se si accede dalle scale la numerazione, dall'ingresso principale, deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto, progressivamente seguendo il senso della scala.

Le unità semplici alle quali si accede direttamente da un cortile devono essere numerate progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall'accesso esterno unico o principale.

Se si accede dalle scale deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto seguendo il verso da sinistra verso destra in ciascun pianerottolo. Terminati i piani superiori si procede alla numerazione dei seminterrati e degli interrati.

Art. 20

Targhe numerazione interna

I numeri interni devono essere indicati su targhe di materiale resistente di dimensioni cm. 12x18 e collocate, possibilmente, in alto a destra di ciascun accesso all'unità ecografica semplice - grafica di numerazione e dicitura "interno" di colore blu cobalto.

Le lettere alle scale devono essere indicate su uguale targhetta, dimensioni cm. 12x18, e con dicitura "SCALA" – lettera di colore monocromatico nero.

Art. 21

Numeri per i futuri accessi interni

Quando i nuovi accessi sono tra altri consecutivamente numerati, a ciascun nuovo accesso deve essere assegnato il numero che precede, seguito da lettera minuscola in ordine alfabetico progressivo.

Art. 22

Richiesta per l'attribuzione della numerazione civica e obblighi dei proprietari o degli amministratori condominiali, dei fabbricati.

E' fatto obbligo al proprietario o all'amministratore condominiale del fabbricato e/o al costruttore fin dalla prima presentazione del progetto - di richiedere l'indicazione del numero civico.

L'attribuzione o la verifica dei numeri civici e degli interni, deve essere richiesta al Servizio Gestione del Territorio – Sit, all'atto della presentazione della domanda di concessione edilizia/permesso di costruire, nei casi di nuova costruzione o ricostruzione, ampliamento con creazione di nuove unità, ristrutturazione integrale di fabbricato esistente, divisione o accorpamento di unità esistenti, cambio di destinazione d'uso, presentazione della domanda di agibilità, secondo quanto dispone l'art.43 del D.P.R. 30-05-1989, n. 223, e s.m.i. In tutti gli altri casi, la richiesta di attribuzione del numero civico va presentata compilando la modulistica appositamente prevista, corredata dalla planimetria dell'edificio e delle unità ecografiche semplici, con indicazione degli accessi esterni da numerare e con elencati gli accessi interni e la loro destinazione d'uso.

Il richiedente, prima dell'ultimazione dell'edificio dovrà impegnarsi a non modificare, fino alla fine dei lavori, il numero e la distribuzione delle singole unità, o a richiederne l'adeguamento, a seguito di varianti.

Le targhette di numerazione civica esterna possono essere chieste all'ufficio Gestione del Territorio - S.I.T., che provvede alla fornitura, previo pagamento del corrispettivo, pari a € 10,00.

Il Comune istituisce una tariffa per la consegna di ciascun numero civico e tale tariffa e' approvata annualmente con delibera dalla Giunta Comunale.

Art. 23

Competenza burocratica

All'approvazione di un nuovo strumento urbanistico attuativo, varianti o progetti approvati di interventi pubblici, che riguardino nuove edificazioni nonché aree di circolazione, unitamente alla cartografia tecnica relativa, il Servizio Gestione del Territorio – Sit, trasmette all' Ufficio SIT – servizio all'interno dell'Area Territorio – da individuare nel Regolamento di organizzazione degli uffici e Servizi Comunali, - la planimetria del piano, per l'inserimento in cartografia della nuova viabilità, al quale

l'ufficio provvede autonomamente o consultandosi con il Servizio Gestione del Territorio – SIT.

Contestualmente l'Ufficio SIT, ne dà informazione al Settore Demografici - per gli adempimenti necessari alla denominazione delle nuove aree di circolazione, e dei nuovi numeri civici, il quale curerà il procedimento di denominazione delle nuove aree di circolazione fino all'autorizzazione Prefettizia, e gli adempimenti ecografici relativi alla banca dati anagrafica interna degli accessi, oltre a quelli previsti da ANNCSU secondo quanto disposto dalla Legge 24.12. 1954 n. 1228, dal D.P.R 30.05.1989 n. 223 e s.m.i. e secondo le regole e i criteri previsti dalle direttive ISTAT, e a quanto previsto dall'art. 3 comma 2 del D.L. n. 179/2012.”... (Omissis)

Ottenuto il provvedimento di autorizzazione prefettizia da cui si determina l'efficacia dell'attribuzione della denominazione di aree di circolazione, le stesse assumono la denominazione loro attribuita, e il Settore Demografici ne informa:

- il Settore Manutenzioni, per l'approvvigionamento e la posa in opera delle targhe onomastiche e di numerazione civica;

- l'Ufficio Toponomastica-Servizi Catastali, per la codifica della nuova area di circolazione, l'inserimento della denominazione in cartografia e la pianificazione dei numeri civici da assegnare, oltre all'attribuzione della numerazione civica agli accessi aperti sulle aree di circolazione appena denominate.

Lo stesso ufficio procederà all'inserimento dei civici assegnati all'interno del Sistema Informativo Territoriale e ne darà comunicazione all'Anagrafe della popolazione.

- la Polizia Locale, per l'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento.

- la Protezione Civile per l'inserimento delle modifiche all'interno del Piano di Protezione Civile.

La richiesta di trasformazione della denominazione di tratti di via già esistenti è da considerarsi evento eccezionale: deve possibilmente essere evitata per non determinare disagio ai cittadini residenti, e comunque va supportata da motivazioni di particolare rilevanza.

- Qualora fosse richiesta dall'Amministrazione di procedere alla ridenominazione di tratti di via già denominati ne informa tempestivamente l'Ufficio Toponomastica - Servizi Catastali per la pianificazione delle attività implicate dal provvedimento di mutazione.

In tutti i casi in cui corre l'obbligo, sancito dalla norma dell'art. 47 del DPR 30.05.1989 n. 223 o dalle disposizioni impartite dall'Istituto Nazionale di Statistica, di mutare il toponimo al fine di adeguarlo alla situazione di fatto esistente il Settore Demografici, svolto il procedimento di ridenominazione, trasmette la delibera divenuta esecutiva all'Ufficio Toponomastica - Servizi Catastali .

- Successivamente, dall'autorizzazione Prefettizia, avvenuta la trasformazione, lo stesso Ufficio Demografico provvede alle comunicazioni ai seguenti uffici:

- Settore Manutenzioni, per l'approvvigionamento e la posa in opera delle targhe onomastiche;

- Toponomastica-Servizi Catastali, per gli adempimenti di trasformazione dei numeri civici esistenti e l'aggiornamento della cartografia.
 - Polizia Locale, per l'esercizio del controllo territoriale
 - Protezione Civile per l'aggiornamento del Piano di Protezione Civile
- Al ricevimento della suddetta comunicazione l'ufficio Toponomastica-Servizi Catastali provvede alla trasformazione dei civici interessati (esclusivamente quelli che afferiscono alla nuova area di circolazione, senza trasformazione dei civici a valle di quelli trasformati) e ne dà immediata comunicazione all'Anagrafe della popolazione, che curerà tutti gli adempimenti necessari alla variazione di indirizzo dei Cittadini già residenti agli indirizzi trasformati.

Le banche dati gestite dai vari uffici comunali relative ad informazioni e dati che abbiano riferimenti territoriali debbono integrarsi con la banca dati ufficiale della toponomastica dell'Ufficio Toponomastica- Servizi Catastali .

Art. 24

Sanzioni e misure di ripristino

E' vietato utilizzare numerazioni esterne ed interne difformi dalle indicazioni previste dal presente Regolamento, salvo situazioni preesistenti.

E' vietato a terzi attribuire, porre in opera, togliere, spostare, manomettere, danneggiare, sporcare le tabelle della segnaletica stradale, le targhe relative all'onomastica stradale e le targhe della numerazione civica esterna ed interna.

E' fatto obbligo di immediato ripristino, a regola d'arte, all'autore del danno, con spese a carico del trasgressore, fatte salve le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento, salve ed impregiudicate le sanzioni di legge quando il fatto costituisca più grave illecito.

Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da €. 25,00 ad €. 500,00 ai sensi delle legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i.

L'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento è effettuato dalla Polizia Municipale, dai dipendenti addetti all'Ufficio Servizio Gestione del Territorio e Sit e dai soggetti incaricati degli accertamenti anagrafici, ai sensi della Legge 689/81.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni è attribuito al Responsabile Area Territorio.

Art. 25

Disposizioni finali

Sono fatte salve eventuali situazioni preesistenti dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ed alle disposizioni del Testo Unico per l'edilizia (D.P.R. 380/2001).

Nel presente regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni rese obbligatorie da successive leggi in materia, nazionali o regionali, che

permettano l'immediata applicazione senza necessità di delibere di adattamento.

Art. 26

Entrata in vigore

Il presente Regolamento diverrà esecutivo ai sensi dell'art. 134 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ovvero all'esecutività della delibera di approvazione.